

Legge regionale 7 maggio 2026, n. 9

Interventi urgenti in materia sanitaria.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2025)

1. Alla copertura del disavanzo sanitario residuo risultante dal conto economico consolidato al quarto trimestre 2025, pari a euro 209.798.000,00, si provvede con le seguenti modalità:

a) variazione nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, mediante iscrizione, in termini di competenza e cassa, di somme restituite da amministrazioni pubbliche, pari a euro 16.396.129,05, nel corrispondente capitolo del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), categoria 50200 (Rimborsi in entrata), con contestuale iscrizione di pari importo in spesa secondo le modalità di cui al comma 2;

b) variazione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti di spesa iscritti per complessivi euro 193.401.870,95 afferenti alle missioni e programmi dettagliatamente indicate nell'allegato 1, e contestuale reiscrizione di pari importo in spesa secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Le risorse variate di cui al comma 1, corrispondenti a un importo complessivo di euro 209.798.000,00, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026, in un apposito fondo finalizzato al contenimento del disavanzo sanitario, collocato nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.04 (Servizio sanitario regionale-ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 2.

(Spese per il compenso del Commissario straordinario per la nuova Città della salute e della scienza di Novara)

1. In attuazione di quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2023, al Commissario straordinario per la nuova Città della salute e della scienza di Novara è riconosciuto un compenso massimo determinato in euro 50.000,00 annui lordi a titolo di parte fissa comprensiva delle eventuali spese di missione e di ulteriori euro 50.000,00 annui lordi a titolo di parte variabile. Tali risorse sono iscritte in spesa nella missione 13, programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1, con la finalità di concorrere al potenziamento del sistema socio-sanitario territoriale, con particolare riferimento all'adeguamento delle strutture sanitarie. Viene presentata annualmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sull'utilizzo delle risorse assegnate.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, mediante iscrizione, in termini di competenza e cassa, di somme restituite da amministrazioni pubbliche, pari a euro 100.000,00, nel corrispondente capitolo del titolo 3, tipologia 500, categoria 50200.

Art. 3.

(Interventi finalizzati al rafforzamento della presa in carico integrata delle persone fragili)

1. Per l'attuazione degli interventi finalizzati al rafforzamento della presa in carico integrata delle persone fragili, quali anziani non autosufficienti, persone con disabilità e cittadini affetti da patologie croniche, la Regione assicura la copertura finanziaria mediante apposito stanziamento, quantificato per l'esercizio finanziario 2027 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 in euro 23.450.000,00. Tali risorse sono iscritte in spesa nella missione 13, programma 13.07, titolo 1, con la finalità di concorrere al finanziamento delle azioni di potenziamento del sistema socio-sanitario territoriale, con particolare riferimento al rafforzamento dei percorsi assistenziali personalizzati, alla continuità assistenziale e al miglioramento dell'appropriatezza degli interventi.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2027 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di spesa in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti), derivanti dalla sospensione per l'esercizio finanziario 2027 delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028).

Art. 4.

(Spese il potenziamento degli hospice)

1. Al fine di potenziare la presa in carico dei pazienti da parte delle strutture hospice, la Regione assicura la copertura finanziaria mediante apposito stanziamento, quantificato per l'esercizio finanziario 2027 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 in euro 900.000,00. Tali risorse sono iscritte in un apposito capitolo di spesa nella missione 13, programma 13.07, titolo, con la finalità di concorrere al potenziamento del sistema hospice, assicurando un'equa distribuzione territoriale dei posti letto e dei servizi domiciliari, con priorità alle aree attualmente carenti e in base alla normativa vigente.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2027 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, mediante ulteriore riduzione di pari importo degli stanziamenti di spesa in termini di competenza e cassa, a valere sulla missione 50, programma 50.02, titolo 4 (Rimborso prestiti), derivanti dalla sospensione per l'esercizio finanziario 2027 delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 3/2026.

Art. 5.

(Accantonamento per l'esercizio 2027 delle quote di capitale per rate di ammortamento sospese)

1. La somma di euro 47.091.795,56 per l'esercizio 2027 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, corrispondente alla residua quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, sospese in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 3/2026, come consentito dall'articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), sono iscritte nel medesimo esercizio in un apposito fondo finalizzato al contenimento del disavanzo sanitario.

Art. 6.

(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad annotare le risorse e le obbligazioni di spesa sugli esercizi successivi al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, connesse alla realizzazione di nuovi plessi ospedalieri, alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, tenendone conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi, previa costante verifica del mantenimento degli equilibri prospettici di bilancio.

Art. 7.

(Prestazioni idrotermali delle Terme di Acqui)

1. Allo scopo di favorire gli interventi volti alla riapertura e attivazione delle prestazioni idrotermali in convenzione con il servizio sanitario delle Terme di Acqui, da erogarsi ai sensi dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), è previsto un contributo straordinario di euro 250.000,00 per gli anni dal 2026 al 2028 a favore del Comune di Acqui Terme.
2. La Giunta regionale definisce, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per fare fronte agli oneri di cui al comma 1 è iscritto uno stanziamento pari a euro 250.000,00 in un apposito capitolo di spesa per ciascun esercizio finanziario 2026, 2027 e 2028, nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche), titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede mediante riduzione di pari importo nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Art. 8.

(Finanziamento straordinario per il mantenimento dei livelli assistenziali)

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario regionale, è autorizzata per l'anno 2026 la spesa massima di euro 5.000.000,00 destinata, in via straordinaria e una tantum, al finanziamento delle prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità. Tali risorse, che hanno carattere temporaneo, non strutturale e non determinano incremento dei fondi contrattuali aziendali, sono iscritte in spesa nella missione 13, programma 13.01 (Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1.
2. La Giunta regionale definisce criteri di riparto, modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle risorse.
3. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, mediante iscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, delle maggiori entrate incassate dalla Regione nell'esercizio 2026, relative a interessi attivi per ritardato pagamento di canoni di acque pubbliche, nel titolo 3, tipologia 300 (Interessi attivi), categoria 30300 (Altri interessi attivi).

Art. 9.

(Perimetrazione della spesa sanitaria)

1. Nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, è iscritto uno storno compensativo mediante aumento pari a euro 214.898.000,00 nel titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 102 (Tributi destinati al finanziamento della sanità), categoria 10205 (Addizionale IRPEF-Sanità derivante da manovra fiscale regionale) e contestuale diminuzione di pari importo nel titolo 1, tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 10117 (Addizionale regionale IRPEF non sanità).
2. Nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 2027 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, è iscritto uno storno compensativo mediante aumento pari a euro 71.441.795,56 nel titolo 1, tipologia 102, categoria 10205 e contestuale diminuzione di pari importo nel titolo 1, tipologia 101, categoria 10117.

Art. 10.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 maggio 2026

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 132

"Interventi urgenti in materia sanitaria"

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 marzo 2026.
- Assegnato in sede referente congiunta alle Commissioni permanenti I e IV il 3 marzo 2026.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamato in Aula il 2 maggio 2026.
- Approvato in Aula il 7 maggio 2026, con 28 voti favorevoli, 13 voti contrari.

NOTE DDL n. 132

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028), è il seguente:

“Art. 3. (Contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale)

1. Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2002'), è autorizzata, per il triennio 2026-2028, a effettuare operazioni di rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , così come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), la Giunta regionale è autorizzata, per il triennio 2026-2028, ad avviare le operazioni di sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 3/2026 è riportato in nota all'articolo 3.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 3/2026 è riportato in nota all'articolo 3.

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) è il seguente:

"Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1-678. *omissis*.

679. All'[articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#), le parole: « al 2027» sono sostituite dalle seguenti: « al 2028» e dopo la parola: « emessi» sono inserite le seguenti «, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito»,.

680-973. *omissis*.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:

"Art. 36. (Termalismo terapeutico)

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.

La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.

[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabile in base agli articoli 45 e 81 del citato regio decreto-legge, sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18.] abrogato.

Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'[art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67."

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

ALLEGATO 1
DETTAGLIO PER MISSIONI/PROGRAMMI DELLE RIDUZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, lett. b)

Missione	Programma	Titolo	Variazione competenza (2026)	Variazione cassa (2026)
04-Istruzione e diritto allo studio	0404-Istruzione universitaria	1-Spese correnti	-30.000.000,00	-30.000.000,00
04-Istruzione e diritto allo studio	0404-Istruzione universitaria	2-Spese in conto capitale	-14.099.961,88	-14.099.961,88
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0906-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1-Spese correnti	-17.600.000,00	-17.600.000,00
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1001-Trasporto ferroviario	1-Spese correnti	-22.000.000,00	-22.000.000,00
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1001-Trasporto ferroviario	2-Spese in conto capitale	-1.069.571,83	-1.069.571,83
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1204-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1-Spese correnti	-32.168.286,29	-32.168.286,29
50-Debito pubblico	5002-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4-Rimborso Prestiti	-76.464.050,95	-76.464.050,95
Totale complessivo			-193.401.870,95	-193.401.870,95